Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Venerdì, 23 luglio — Numero 173

AVVISO DI SPEDIZIONE
degl'indici alfabetico e cronologico della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del 1918

Si rende noto agli abbonati ed a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo che si è ora ultimata la distribuzione degli indici alfabetico e cronologico della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dell'anno 1918.

Gli eventuali reclami per il mancato recapito dei medesimi dovranno indirizzarsi al R. Ufficio gestione leggi e decreti in Roma, via Giulia, n. 52, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto prescrive l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che, scorso detto termine, essi non verranno più ammessi e gli interessati dovranno pagare il volume che richiederanno.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Per inesattezza della copia trasmessaci dal Ministero dell'istruzione pubblica, nei RR. decreti nn. 929, 930 e 931, contenenti provvedimenti per il personale dell'istruzione superiore, pubblicati nel n. 160 della *Gazzetta ufficiale*, si è incorso nei seguenti errori:

R. decreto n. 929 « Provvedimenti a favore del personale insegnante universitario », nella tabella *B*, l'indennità spettante ai direttori delle RR. scuole di veterinaria, annesse alle Università di Bologna, Modena e Pisa, è stata indicata in L. 1800, mentre, invece, è di *L. 1200*, come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

R. decreto n. 930 « Provvedimenti a favore del personale dei RR. Istituti superiori di Magistero femminile », in testa all'ultimo specchietto dell'annessa tabella, è stata omessa la dicitura *Bidelli n. 4* che si riscontra nel decreto originale e come qui si rettifica.

R decreto n. 931 « Provvedimenti a favore del personale della R. scuola normale superiore di Pisa », nella parte della tabella allegata, relativa allo stipendio dell'assistente distributore della biblioteca, l'ultimo aumento non è di L. 300, ma di *L. 400*, come leggesi nell'originale e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1004 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 dicembre 1919, n. 2488, concernente disposizioni sul personale amministrativo del Ministero della giustizia e degli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I funzionari della carriera amministrativa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, che abbiano fatto passaggio in magistratura ai sensi dell'articolo 256 del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626 e dell'art. 36 della legge 14 luglio 1907, n. 511, e siano stati trattenuti nelle precedenti funzioni nel Ministero stesso ai sensi dell'art. 1 del R decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2488, non potranno, anche in caso di promozione, essere trasferiti ad uffici giudiziari se non a loro domanda

La stessa disposizione è applicabile ai funzionari che, entro l'anno dalla pubblicazione del presente decreto, facciano passaggio in magistratura e chiedano di essere trattenuti nelle precedenti funzioni amministrative.

Art. 2.

Nel caso di passaggio ad uffici giudiziari, a norma

dell'articolo precedente, di magistrati trattenuti al Ministero, potranno essere chiamati, in loro sostituzione, altri magistrati di grado eguale e di non maggiore anzianità.

Salva, pel conferimento dei posti di direttore generale, la nomina, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, la quale nomina, ove sia fatta tra magistrati, potrà cadere pure su coloro che abbiano grado superiore a consigliere di Cassazione, ai posti di grado direttivo, sono ammessi a concorrere, insieme ai funzionari di carriera amministrativa, secondo le norme vigenti, anche i magistrati trattenuti al Ministero che siano investiti di eguali funzioni.

Questi ultimi avranno soltanto l'esercizio delle funzioni inerenti ai posti da loro conseguiti.

Art. 3.

Ai fini del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi di cui al R. decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2187, agli attuali funzionari amministrativi che facendo passaggio in magistratura prendano posto nel ruolo dei giudici e sostituti procuratori del Re, dei consiglieri di appello e gradi equiparati, sarà aumentata l'anzianità di tre anni se abbiano conseguito la promozione a capo sezione o a capo divisione ovvero ad ispettore superiore.

Il detto aumento di anzianità non potrà superare complessivamente il periodo di anni quattro per quelli che conseguirono le promozioni a entrambi i gradi suddetti.

Ferme le disposizioni per la dispensa dal servizio contenute negli articoli 55 e seguenti del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, a coloro che siano stati pretermessi nella promozione a capo sezione o a capo divisione o ispettore superiore ovvero vi abbiano rinunziato, sarà diminuita l'anzianità di anni quattro complessivamente, ma in nessun caso potrà esser loro assegnato uno stipendio inferiore a quello già effettivamente conseguito come funzionari del Ministero o come magistrati trattenuti.

Le suaccennate aggiunte o diminuzioni saranno rispettivamente applicabili ai funzionari che, avendo il grado di capo sezione o di capo divisione, o ispettore superiore, fecero già passaggio in magistratura e sono attualmente trattenuti al Ministero nelle precedenti funzioni amministrative, purchè, unite alle altre aggiunte o diminuzioni che nei loro riguardi fossero state applicate al momento del passaggio stesso, non siano oltrepassati il complessivo aumento o la complessiva riduzione di anzianità di anni quattro.

Ai magistrati trattenuti al Ministero che in avvenire conseguiranno le funzioni di capo di divisione o ispettore superiore, sarà parimenti aumentata di tre anni l'anzianità, fermo sempre il limite massimo complessivo di anni quattro di cui al precedente capoverso.

Art. 4.

Ai posti di grado inferiore al primo grado direttivo, che si rendano vacanti nella carriera amministrativa del Ministero, sono chiamati a concorrere, con le norme indicate nel decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1202, in quanto siano applicabili, i magistrati provenienti dai concorsi di uditore che abbiano una anzianità inferiore a quella dei segretari e dei magistrati trattenuti in funzioni di segretari.

I prescelti saranno considerati magistrati trattenuti al Ministero agli effetti dei precedenti articoli del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e del Regio decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2488.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le disposizioni che potessero occorrere per la esecuzione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1920

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 994 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 482, che istituisce una Commissione Reale per studi e proposte relative ad opere di irrigazione;

Visto il nostro decreto 23 gennaio 1916, n. 91;

Visto l'art. 16 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Riconosciuta la opportunità di riordinare la Commissione Reale per studi e proposte relative ad opere di irrigazione, e di ampliarne le attribuzioni in modo che acquisti la funzione di corpo consultivo e di carattere generale per l'applicazione delle leggi concernenti l'azione del Ministero di agricoltura destinata a promuovere lo sviluppo dell'irrigazione segnatamente nell'interesse delle Provincie meridionali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione Reale per le irrigazioni istituita presso il Ministero di agricoltura colla legge 17 luglio 1910, n. 482, è riordinata e rinnovata secondo le norme seguenti.

Art. 2.

La Commissione è composta:

di un presidente nominato con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, di concerto col ministro dei lavori pubblici;

di due senatori del Regno;

di due deputati al Parlamento;

di quattro persone di notoria competenza nelle discipline idrauliche ed idrologiche.

La Commissione potrà nominare nel suo seno un vice presidente.

Il ministro di agricoltura ha facoltà di aggregare e fare intervenire ai lavori della Commissione, perchè esprimano il proprio avviso o riferiscano su affari posti all'ordine del giorno, i funzionari e i tecnici che egli crederà di scegliere caso per caso, per ragioni di competenza.

Alle sedute della Commissione interviene di diritto il direttore generale delle miniere e in sua vece il capo dell'Ufficio di idraulica agraria.

Con decreto Ministeriale saranno nominati due segretari della Commissione.

Art. 3.

Il presidente e i membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 4.

La Commissione si radunerà normalmente ogni tre mesi e, in via eccezionale, ogni qualvolta il ministro di agricoltura crederà di convocarla.

Art. 5.

La Commissione reale ha funzione di corpo consultivo permanente per le domande di concorso dello Stato nelle spese per opere di irrigazione, salvo il parere del Consiglio superiore di agricoltura a norma degli articoli 10 e 11 del testo unico 28 febbraio 1886, n. 3732.

Sono concentrate nella Commissione Reale predetta le attribuzioni e funzioni del Comitato speciale per gli studi dei progetti di irrigazione in Puglia, in Basilicata e nel Molise, istituito dall'art. 16 del decreto Luogotenenziale 27 luglio 1916, n. 913.

Inoltre la Commissione esprimerà il suo parere sul programma e sulle direttive da seguirsi negli studi e nelle ricerche di competenza dell'ufficio di idraulica agraria del Ministero di agricoltura di cui all'articolo seguente.

Art. 6.

L'ufficio d'idraulica agraria nel Ministero di agricoltura provvede:

a) all'applicazione delle leggi vigenti sul contributo dello Stato nelle spese per opere di irrigazione e alle concessioni di premi e sussidi per la utilizzazione agraria di acque e per stazioni sperimentali di irrigazione e sub-irrigazione, per studi, ricerche, esperienze in materia di acque sotterranee, di impianti elettrici, di aeromotori atti a sviluppare le irrigazioni;

b) alla vigilanza sui Consorzi irrigui e sulla efficienza delle opere sussidiate dal Ministero di agricoltura e alla propaganda per la diffusione delle opere di irrigazione e per il credito all'uopo occorrente;

c) al censimento e allo studio delle sorgenti, e in generale delle acque utilizzabili per l'irrigazione;

d) all'assistenza da prestarsi ai Consorzi e ai singoli agricoltori in materia di utilizzazione agraria delle acque al fine di coordinare e suggerire nuovi o migliori metodi di idrotecnica ed evitare sperperi di acqua o energia;

e) allo studio della riforma delle leggi concernenti l'irrigazione e in generale agli studi diretti alla migliore conoscenza del regime delle acque private e pubbliche, i quali siano connessi colle utilizzazioni agricole.

Art. 7.

I fondi speciali stanziati ai capitoli 104 e 137 del bilancio del Ministero di agricoltura per l'esercizio 1919-920 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi saranno erogati per la preparazione di progetti di irrigazione con speciale riguardo alle Provincie del Mezzogiorno e delle isole, pel funzionamento della Commissione e per spese di qualunque genere derivanti dalla redazione dei progetti, comprese quelle eventualmente occorrenti per compensare l'opera di tecnici privati.

Ai tecnici non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, incaricati dal direttore generale delle miniere, su parere conforme della Commissione, di studi e rilievi o redazione definitiva di progetti, saranno corrisposte le indennità stabilite dal decreto Ministeriale 8 novembre 1918, oltre il compenso per la redazione dei progetti che verrà stabilito dal Ministero di agricoltura d'accordo con la Commissione e con l'interessato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1003 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 74 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, col quale il Governo del Re venne autorizzato a procedere alla applicazione dei ruoli aperti e delle altre disposizioni, contenute nel decreto stesso, al personale delle Amministrazioni provinciali ed al personale dei ruoli speciali e tecnici;

Visti i successivi decreti legge 27 novembre 1919, n. 2231, e 7 giugno 1920, n. 739;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È adottato per il personale degli agenti tecnici, dipendenti dal Ministero del tesoro, il sistema del ruolo aperto, in conformità della tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per gli attuali agenti tecnici i primi tre periodi di cui alla detta tabella sono ridotti di un anno ciascuno.

Art. 3.

Sono estese al personale suddetto, in quanto siano applicabili, le norme dei decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231, e 7 giugno 1920, n. 739.

La decorrenza dei nuovi stipendi resta stabilita dal 1° maggio 1919. Per il resto il presente decreto avrà vigore dal 1° dicembre 1919, i termini però di cui agli articoli 55, 59 e 62 del citato decreto-legge 23 ottobre 1919 decorreranno dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Con decreto del Nostro ministro proponente saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Allegato.

TABELLA degli stipendi degli agenti tecnici dipendenti dal Ministero del tesoro.

Stipendio iniziale L. 3200.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3400 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell' 8° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5200 al compimento del 28° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: MEDA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 992. Regio decreto 20 giugno 1920, col quale, sulla proposta dei ministri segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e per la giustizia e gli affari di culto, viene istituito in Bari un Collegio di probiviri per l'industria degli alberghi e della mensa e delle pasticcerie, con giurisdizione sul territorio della Provincia stessa.

N. 996. Regio decreto 24 giugno 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'agricoltura, viene apportata una modificazione all'art. 23 dello statuto organico della Cassa agraria di Pietrapertosa, approvato con Regio decreto 29 agosto 1908, n. CCCLXVII (parte supplementare).

N. 997. Regio decreto 24 giugno 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Corneto Tarquinia è riconosciuto come corpo morale e se ne approva il suo statuto.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Viste le ordinanze del Comando supremo del 27 dicembre 1918 e del 24 giugno 1919;

Visto il decreto di questo Commissariato generale civile in data 29 settembre 1919;

Visto il decreto di questo Commissariato generale civile in data 30 dicembre 1919;

Visto il dispaccio dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie 7555/10 A-7 25 corrente;

Decreta:

Il termine fino al quale il Giudizio può concedere al debitore una dilazione di pagamento per crediti in denaro, stabilito con le ordinanze suindicate, è prorogato al 30 settembre 1920.

Trieste, 27 giugno 1920.

Il commissario generale civile: MOSCONI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Vista l'ordinanza 31 luglio 1918, B. L. I., n. 389, concernente la concessione di agevolazioni per il pagamento di interessi arretrati, di crediti allibrati e di imposte e pubbliche gabelle;

Ritenuta l'opportunità di prorogare i termini stabiliti dall'ordinanza stessa;

Previa autorizzazione dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie;

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Decreta:

Le variazioni apportate all'ordinanza 9 maggio 1917, B. L. I., n. 206, dalla citata ordinanza 31 luglio 1918, B. L. I, n. 389, sono modificate come segue, con effetto dal giorno della pubblicazione del presente decreto:

Art. 1.

Se viene impartita avanti il 1° luglio 1921 la delibera di uno stabile subastata coattivamente, gli interessi e altri accessori periodici (contribuiti di regia e sim.) di crediti, che il creditore era impedito di far valere o di esigere in seguito alle disposizioni dell'ordinanza imperiale 29 luglio 1914, B. L. I. n. 178, godono la stessa priorità come il capitale (paragrafo 216, a linea 2, reg. es.), in quanto non siano arretrati da più di otto anni avanti il giorno della seguita delibera. Non godono però questa priorità gli interessi e accessori, che già al tempo in cui è subentrato l'ostacolo indicato nel paragrafo 3 dell'ordinanza imperiale citata erano arretrati da più di tre anni.

Art. 2, alinea A.

(1) Fino inclusivamente al 30 giugno 1921 il Giudizio può, dietro proposta, accordare alle persone indicate nell'alinea 2, se in seguito agli avvenimenti di guerra non sono in grado di pagare a tempo gli interessi di un credito assicurato tavolarmente, che gli interessi arretrati o altri accessori periodici vengano convertiti in un credito di capitale (capitale di interessi) e per ciò venga iscritto tavolarmente un diritto di pegno nel rango eguale a quello del credito principale.

Art. 3, alinea 2.

(2) Il capitale di interessi, anche se viene accordata ripetutamente la conversione di interessi e accessori arretrati dello stesso credito, non deve superare l'importo di un arretrato di 7 anni, di interessi e accessori.

Art. 5, alinea 1.

(1). Fino inclusivamente al 30 giugno 1921 il Giudizio può, dietro proposta di un creditore, che in seguito a norma di legge, a decisione del giudice o altrimenti in seguito alla guerra era impedito di far valere o di incassare un credito assicurato tavolarmente, concedere che gli interessi e altri accessori periodici arretrati vengano convertiti in un credito di capitale (capitale di interessi) e per questo venga iscritto tavolarmente un diritto di pegno nello stesso rango come quello del credito principale. Se il diritto di proprietà sullo stabile ipotecato spetta a coniugi in comune la proposta può essere estesa ad ambidue, anche se l'ostacolo sussisteva soltanto per uno.

Art. 6, paragr. 1.

Se viene impartita avanti il 1° luglio 1921 la delibera di uno stabile subastato coattivamente, gli interessi e altri accessori periodici

(contributi di regia e sim.), che non sono arretrati da più di otto anni avanti il giorno della seguita delibera, godono la stessa priorità come il capitale (paragr. 216, alinea 2, reg. es.). Non godono però questa priorità gli interessi e accessorî che al 1° agosto 1914 erano già arretrati da più di tre anni.

Art. 6, paragr. 2, alinea 1.

(1) Fino inclusivamente al 30 giugno 1921 gli interessi e altri accessorî periodici arretrati di un credito assicurato tavolarmente potranno in seguito ad accordo delle parti convertirsi in un credito di capitale (capitale di interessi) e si potrà per questo iscrivere tavolarmente un diritto di pegno nello stesso rango come quello del credito principale.

Questa disposizione non si applica a interessi e accessorî, che al 1° agosto 1914 erano già arretrati da più di tre anni.

Art. 6, paragr. 4, alinea 1.

(1) Se i debitori in seguito agli avvenimenti di guerra non sono in grado di pagare a tempo gli interessi di un credito assicurato tavolarmente, il Giudizio può fino inclusivamente al 30 giugno 1921, dietro proposta del debitore o del creditore concedere che gli interessi e altri accessorî periodici arretrati siano convertiti in un credito di capitale (capitale di interessi) e per ciò sia inscritto tavolarmente un diritto di pegno nello stesso rango del credito principale. Questa disposizione non si applica a interessi e accessorî, che al 1° agosto 1914 erano arretrati da più di tre anni.

Art. 7.

Dal prezzo di delibera di uno stabile possono, oltre all'importo di capitale di un capitale di interessi, assegnarsi interessi arretrati e altri accessorî periodici del credito principale e dell'arretrato di importi di capitale convertito in un nuovo credito di capitale, inoltre del capitale d'interessi soltanto in un importo tale, che questi interessi e accessorî insieme col residuo insoluto del capitale di interessi non superino l'ottuplo degli interessi e accessorî annui dell'importo del credito principale inscritto tavolarmente per il capitale di interessi al tempo dell'iscrizione del diritto di pegno.

Art. 12, alinea 1.

(1) Se in base alle precedenti disposizioni si verificano le premesse, sotto le quali arretrati più che triennali di interessi dal prezzo di delibera di uno stabile subastato possono essere assegnati nel rango del credito principale, oppure se arretrati di interessi furono convertiti in un capitale di interessi col diritto di pegno nel rango del credito principale, si dovranno dal prezzo di delibera di uno stabile subastato assegnare le imposte dovute per lo stesso, compresa l'imposta sull'industria (paragrafo 76, alinea 1, e 123 della legge 25 ottobre 1896, B. L. I. n. 220) unitamente alle addizionali, alle tasse per trasferimento di sostanza e altre pubbliche gabelle da pagarsi per lo stabile, che, giusta le prescrizioni vigenti, godono un diritto legale di pegno o di prelazione, come pure gli interessi di mora di queste imposte e gabelle nell'ordine di rango del paragrafo 216, alinea 1, n. 2, reg. es., in quanto non siano arretrate da più di otto anni dal giorno della seguita delibera, e se questa viene impartita avanti il 1° luglio 1921. Per le tasse di trasferimento basta, se l'ultimo passo esecutivo intrapreso per l'esazione delle stesse fu seguito non prima di otto anni avanti il giorno della seguita delibera, fosse pure decorso il termine al quale è altrimenti limitato il diritto di prelazione.

Trieste, 23 giugno 1920.

Il commissario generale civile: MOSCONI.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale al Ministero dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione di Roma a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta in data 14 aprile 1920 del Consiglio di amministrazione nell'Opera nazionale per i combattenti relativa all'attribuzione del fondo Bottagone, sito in territorio di Piansano (Roma) e intestato ai signori Simoni Concetta di Andrea e Battisti Cruciano fu Giovanni, il quale fondo, secondo risulta dal certificato dell'agenzia delle imposte di Acquapendente, ha la superficie di Ha. 22.67.30, ed è individuato coi numeri mappali dal 1201; 1225[1 1225[2, dal 1226 al 1233, dal 1194 al 1235 al 1238, dal 1878 al 1886, dal 1883 al 1891; 1892[1, 1892[2, 1893[1, 1893[2, 1894[1, 1894[2, 1931, 1991, 2054[1, 2054[2, 2055[1, 2055[2, 2056, 2057, 2095, 2096[1, 2096[2, 2323, 2324, 2328, 2329, 2330, 1207, 1209[1, 1209[2, 1210[1, 1210[2, 1211[1, 1211[2, 1213[1, 1213[2, 1214[1, 1214[2, 1215[1, 1216[2, 1216[1, 1216[2, 1217, 1218[1, 1218[2, 1219[1, 1219[2, 1220[1, 1220[2, dal 1221 al 1224, e dai confini: strada Piansano Toscania, fosso delle Fonti, quote enfiteutiche, proprietà Egidi e Minicucci, strada Piansano Artena e proprietà Buzzi.

Udita la relazione dell'ing. Giuseppe Zattini.

Ritenuto che a termini dell'art. 5 del regolamento approvato con decreto Reale 22 agosto 1919, n. 1612, il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti ha dato comunicazione agli interessati della richiesta, come risulta dalle ricevute postali di ritorno;

Ritenuto che la richiesta di attribuzione del terreno, di cui è parola, viene fatta ai sensi ed agli effetti degli articoli 9, n. 3, ed 11, prima parte del regolamento legislativo, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, per essere il terreno medesimo atto ad importanti trasformazioni culturali;

Considerato che il terreno è per quasi la metà in valle, profondo e fertile, e per il resto in colle, che il fondo è normalmente coltivato a turno di terzeria, che non vi sono piante arboree od arbustive e che i fossi sono scarsi e mal tracciati;

Considerato che di fronte a tali condizioni l'Opera nazionale si propone di sistemare anzitutto i fossi di scolo, di aprire nuove strade, di impiantare filari da frutta nei terreni in valle, filari di viti e di alberi da frutta nei terreni in colle e invece di olivi nella zona più alta e scadente, e di coltivare, nelle tavole interposte ai filari, cereali in rotazione con leguminose da seme e foraggere, ed anche piante ortive nelle zone ove il terreno è più profondo, fresco e fertile;

Presa visione delle deduzioni prodotte dagli interessati nelle quali mentre si dichiara che il terreno è bene coltivato, si aggiunge che appena scadrà l'attuale affitto, cioè nel 1924, esso sarà tenuto a conduzione diretta, piantando la parte in collina a filari di viti e di olivi ed il rimanente sarà posto a coltura intensiva per l'industria di bestiame da latte; e si eccepisce che il regolamento vuole che per farsi luogo all'assegnazione di terreni di proprietà privata, non vi sieno terreni di spettanza di Enti pubblici, aggiungendo poi che i Piansanesi hanno già la disponibilità e il godimento di oltre 900 ettari di terra concessi loro dai conti Cini e dal Monte dei Pa-

schi di Siena, terreni che nella massima parte attendono ancora la bonifica promessa.

Nelle stesse deduzioni si fa infine notare che nella richiesta dell'Opera non è compreso il fabbricato ad uso fienilessa, che è bensì diviso da tutto il terreno per mezzo della strada, ma che fa parte integrante del fondo.

Ammesse le parti ad un contraddittorio dinanzi al Collegio, i proprietari non aggiungono nulla di speciale alle su esposte deduzioni che confermano interamente.

Il rappresentante dell'Opera nazionale dopo aver sostenuto la suscettività del fondo di importanti trasformazioni colturali, dichiara che la domanda di attribuzione venne fatta in base al certificato catastale, il quale certificato fu richiesto alla Agenzia delle imposte per la intera proprietà intestata a Simoni Concetta e Battisti Crusiano; e ad ogni modo si riserva di fare le necessarie indagini.

In seguito pertanto a tale circostanza, il Collegio sospese ogni decisione in merito.

Successivamente, l'Opera nazionale, riconosciuto che per mera svista erano stati omessi nell'estratto catastale i mappali nn. 1248 e 1249, di are 10,30 relativi al fabbricato della fienilessa e relativa adiacenza ha dichiarato che intende aggiungere tali numeri agli altri che identificano i terreni di cui è oggetto la richiesta.

Comunicato ai proprietari interessati, la su esposta deliberazione dell'Opera, i medesimi sono stati ammessi ad un nuovo contraddittorio dinanzi al Collegio. Essi però nulla hanno trovato da eccepire in merito alla anzidetta richiesta suppletiva e solo hanno colto l'occasione per insistere nelle precedenti loro deduzioni.

Tutto ciò considerato, il Collegio osserva che per la natura e qualità del terreno e per le attuali condizioni di coltura, il fondo è certamente suscettivo di importanti trasformazioni colturali, le quali trasformazioni furono già utilmente eseguite su altri terreni dello stesso Comune in condizioni non dissimili. Del resto, la suscettività di importanti trasformazioni non è contestata dagli stessi proprietari in quanto che, con le loro dichiarazioni, vengono in sostanza ad affermare che, scaduto che sia il contratto di affitto, provvederanno a quelle piantagioni ed a quelle colture che l'Opera si propone.

Quanto poi ai rilievi esposti dagli interessati circa lo stato attuale della proprietà nel comune di Piansano, essi non possono essere presi in considerazione ai fini della attribuzione, poichè i detti rilievi nulla tolgono al titolo giuridico per cui essa è richiesta, quale è la suscettività di importanti trasformazioni colturali.

Solo si fa notare che male si interpreta il regolamento nel ritenere che prima si debbano richiedere dall'Opera i terreni di Enti pubblici e solo dopo quelli dei privati proprietari;

Per tale motivo:

IL COLLEGIO

Visti ed applicati gli articoli 9, n. 3, ed 11 parte prima del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, non che gli articoli 5 e 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Pronunzia l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti del fondo Bottagone in comune di Piansano (Roma) dei signori Simoni Concetta e Battisti Crusiano, o della superficie complessiva di Ha. 29 77,30, come più sopra è descritto e meglio specificato nella richiesta e negli atti, autorizzandone la immediata occupazione da parte dell'Opera stessa;

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deciso e pronunziato il giorno 24 giugno 1920 in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Biscaro — Gatti — Brizi — Zattini, estensore — *Avv. A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata, con i documenti relativi, nella segreteria del Collegio centrale arbitrale, il giorno 6 luglio 1920.

Il segretario del Collegio: *avv. A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 7 luglio 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani.*

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta 4 febbraio 1920, con la quale ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 (numero 3) ed 11 (parte 1a) del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, l'Opera nazionale domanda l'attribuzione al proprio patrimonio, dei due gruppi di fondi rustici, in comune di Palombara Sabina, frazione di Cretone, denominati:

1. Vigne di Farnie e Colle Ciollo, inscritti in catasto coi numeri 104, 393, 467, 468, 156|rata, 100|616, 312|642, 312|644, 312|645, 312|rata, 313|647, 313|648, 313|650, 313|rata, 376|rata, per la superficie complessiva di Ha. 16,45,80.

2. Grottoline, Colle Roncetta, Valle dell'Albuceto, San Basilio (accorpamento facente parte della tenuta della Fiora), iscritti in catasto coi numeri 308|636, 309|637, 309|638, 309 rata 446|657, 448|658, 349|1|577, 349|1|578, 349|2|580, 448|585, 448 rata, 461|593, 323 rata, 453|667, 563|674, 563 rata, 564|675, 564 rata, 241|539, 241|627, 241 rata, 330|568, 330|569, 330 rata, 331|570, 331 rata, 332|571, 332 rata, 333, 334|572, 334|654, 334 rata, 335, 336|573, 336|655, 336|656, 336 rata, 337 solo in parte, 371|581, 371 rata, 375, 453|596, 453|597, 453|662, 453|663, 453|664, 453|665, 453|666, 453 rata, 466, 574|676, 574 rata, 595|678, 595|679, 595 rata, 328|567, 328.1 rata, 328.2, 329, 338.1, 338.2, 338.3, per la superficie complessiva di Ha. 67,65,90: tutti i detti fondi sono intestati a Torlonia Giovanni, Carlo, Teresa in Gerini, Maria in Sforza Cesarini, per la legittima; per la disponibile, salvo in questa l'usufrutto legale del principe Don Giulio Torlonia, 1|3 a Torlonia Giovanni, 1|3 a Torlonia Carlo, 1|3 al primogenito maschio di detto Giovanni;

Visto che la richiesta, in uno con la relazione motivata dall'Opera, fu notificata al principe don Giovanni Torlonia, al principe don Carlo Torlonia, alla principessa donna Maria Torlonia in Sforza-Cesarini, ed al principe don Giulio Torlonia, a mezzo di lettere raccomandate, le cui ricevute di ritorno esistono in atti; mentre alla principessa donna Teresa Torlonia in Gerini fu notificata a ministero di ufficiale giudiziario Cesare Fioretti il 28 maggio 1920, come pure risulta in atti;

Udito il relatore, gr. uff. prof. Brizi;

Considerato che i fondi sono indubbiamente suscettibili di importanti trasformazioni culturali. Difatti, il Collegio, rileva che, quanto al primo gruppo, essi sono terreni di colle, siliceo-argillo-calcari, coltivati senza turno regolare, e quest'anno coltivati quasi interamente a grano.

Quanto al secondo gruppo di fondi, si tratta di terre, parte in colle e parte in valle, della stessa natura del precedente gruppo, e coltivati col turno locale di quarteria, e quest'anno tutte lasciate a sodo; esse sono alberate con 160 olmi e 10 quercie. Ora, nel suo piano di lavori, l'Opera nazionale progetta la seguente trasformazione a base di cultura arborea.

Nel primo gruppo, il piccolissimo fondo Vigna di Farnie, si ridurrà ad oliveto e frutteto misto, assoggettando a radicale rinnovazione gli alberi esistenti e piantandone altri; il fondo Colle Ciollo, nella parte più elevata, e ad ovest, si ridurrà ad oliveto specializzato, per 9 Ha.; nel resto (oltre 6 Ha.) si impianteranno filari di olivi praticando, negli interfilari, colture erbacee in rotazione.

Nel secondo gruppo di fondi, provveduto ad una razionale sistemazione di scoli nella parte valliva ed acquitrinosa, la parte elevata e in altipiano (circa Ha. 22) sarà trasformata ad oliveto specializzato; nella parte sottostante, per circa Ha. 26 si impianterà vigneto e fruttiferi; nella rimanente zona piana (Ha. 18) si impianteranno filari di viti maritate ad alberi, con coltivazione erbacea in rotazione negli interfilari. Nessun dubbio pel Collegio, che siffatta trasformazione sia possibile, utile ed importante;

Considerato che, da parte dei proprietari nessuna deduzione od osservazione risulta pervenuta;

Per questi motivi;

IL COLLEGIO

Letti ed applicati i suindicati articoli del R. L., e gli articoli 5 e 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, numero 1612;

Pronuncia l'attribuzione, al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti, ed ordina la immediata occupazione da parte di questa, dei due gruppi di fondi denominati il 1° Vigna di Farnie e Colle Ciollo ed il 2° Grottoline, Colle Roncetta, Valle dell'Albucceto, San Basilio, siti in Cretone, frazione di Palombara Sabina, di proprietà dei principi Torlonia Giovanni, Carlo, Teresa in Gerini, Maria in Sforza-Cesarini, ed altri, come sopra specificati nella estensione e dati catastali.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'Ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunciato il giorno 15 giugno 1920, in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Biscaro — Gatti — Brizi, estensore — *Zattini*.

A. Castellani, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata, con i documenti relativi, nella segreteria del Collegio centrale arbitrale, il giorno 27 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *Avv. A. Castellani*.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, e si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 1 luglio 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNICATO.

La Commissione esaminatrice dei candidati che hanno preso parte al concorso a 12 posti nella carriera consolare bandito con decreto Ministeriale 24 novembre 1919, ha dichiarato vincitori i signori:

Castagnetti Augusto, con punti 8550 — Guarneschelli Giovanni Battista, id. 8168 — Carissimo Agostino, id. 8024 — Berardis Vincenzo, id. 7944 — Roasenda Di Roasenda Vittorio, id. 7912 — Cassinis Angelo, id. 7900 — Costa Sanseverino Francesco, id. 7862 — Pervan Edoardo, id. 7840 — Rossi Paolo Alberto, id. 7820 — Biondelli Giuseppe, id. 7606 — Toni Piero, id. 7512 — Mameli Francesco, id. 7460.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 22 luglio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3 50 % netto (1906)	72 68	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	--	—
5 % netto	75.66	—

A V V I S O.

Si rende noto che, dalla data del 1° luglio 1920, la quotazione ufficiale del Consolidato 5 0[0 riguarda indistintamente tanto i titoli del Consolidato 5 0[0 emesso in virtù del R. decreto 6 dicembre 1917 (5° prestito nazionale) che i titoli del Consolidato 5 0[0 emesso nel corrente anno 1920 in virtù del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2166 (6° prestito nazionale).

Corso medio dei cambi

del giorno 22 luglio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 143,50 — **Londra** 63,32 — **Svizzera** 306 — **Spagna** — **New York** 17,79 — **Oro** 270,88.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 20 giugno 1920:

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti con anzianità, decorrenza assegni dalle date sottoindicate e con riserva di anzianità relativa:

Zoanni Giuseppe — Degli Umberti Antenore — Baroni Francesco — Testa Felice — Caico Attilio — Perrone di San Martino Roberto.

Arma di fanteria.

I seguenti colonnelli sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, a loro domanda, dal 16 luglio 1920:

Catemario duca di Quadri cav. Eugenio — Laureati cav. Mario — Arrighi cav. Arrigo — Pattoni Aldo.

I seguenti colonnelli sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Grillo cav. Carlo, dal 16 marzo 1920.

Miraglia cav. Enrico, dall'11 aprile 1920.

I seguenti colonnelli sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Anselmi cav. Pietro, dall'8 aprile 1920.
De Cesaris cav. Cesare, dal 15 id.

I seguenti tenenti colonnelli sono promossi colonnelli con anzianità e decorrenza assegni per ognuno indicate:

Con anzianità 25 febbraio 1917
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Scotti cav. Ugo.

Con anzianità 24 maggio 1917
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Bufalari Domenico.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 16 settembre 1917:

Utili cav. Domenico.

Russo Webber cav. Arturo, tenente colonnello, promosso colonnello con anzianità e decorrenza assegni dal 6 ottobre 1918.

Con R. decreto del 4 gennaio 1920:

Bronzuoli cav. Anacleto, tenente colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 gennaio 1920.

Con R. decreto del 28 marzo 1920:

Lupotti cav. Emilio, tenente colonnello, il decreto in data 9 febbraio 1919 col quale veniva collocato a riposo senza inscrizione nella riserva è revocato e considerato come non avvenuto.

Con R. decreto del 10 giugno 1920:

Sanguigni cav. Enrico, tenente colonnello, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 22 marzo 1920.

Con R. decreto del 20 giugno 1920:

Ravelli cav. Enzo, tenente colonnello, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 26 marzo 1920.

I seguenti tenenti colonnelli sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, a loro domanda, dal 16 luglio 1920:

Negri cav. Renato — Pinto cav. Achille — Bisi cav. Gino Galeazzo — Prestinari cav. Silvio.

Martinez cav. Gabriele, tenente colonnello in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 5 luglio 1917, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 5 marzo 1920.

Spekel cav. Guido, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 5 maggio 1920.

Rudelli cav. Silvio, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 27 gennaio 1920.

Borelli cav. Vincenzo, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 24 aprile 1920.

Longo cav. Stefano, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 22 aprile 1920.

Minola cav. Bartolomeo, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 7 aprile 1920.

Solimene cav. Gino, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 22 novembre 1919 con decorrenza assegni dalla data stessa.

Bernardini cav. Cosimo Vincenzo, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, stato trasferito nella R. guardia per la pubblica sicurezza con R. decreto 14 dicembre 1919, richiamato in servizio dal 6 novembre 1919.

I seguenti maggiori sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, a loro domanda, dal 16 luglio 1920:

Giacconé Giovanni — Ruva cav. Giovanni — Afeltra Antonino — Zolezzi Domenico — Rippa Francesco — Francisci Enrico — Rasore Paolo — La Greca Carmine — Varanini Ivo — Toti Luigi — Ghibbaro Alfredo — Giacosa Augusto.

D'Aquila Emilio — Parisi Alessandro — Degan Jacopo — Peloso Luigi — Alocco Camillo — Matricardi Roberto — Bigazzi Venanzio — Capizucchi Marco — Pacelli Francesco — Cecchi Vittorio — Manca Antonio.

Ciccone cav. Adelchi, maggiore, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 16 luglio 1920.

Martinelli cav. Renato, maggiore, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 1° luglio 1920.

Giovannelli cav. Luigi, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 9 settembre 1919. L'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 9 marzo 1920.

Fazio cav. Arturo, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 22 febbraio 1918. L'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 22 febbraio 1920.

Lovecchio cav. Pietro, maggiore in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 28 maggio 1919. L'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 28 marzo 1920.

I seguenti maggiori in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio sono richiamati in servizio dalla data per ciascuno indicata:

Cortese cav. Alberto, dal 9 aprile 1920.
De Angelis cav. Giuseppe, dal 6 marzo 1920.

I seguenti maggiori sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Zamagni cav. Angelo, dal 7 maggio 1920.
Arminio cav. Salvatore, dal 31 marzo 1920.
Isasca cav. Carlo, dal 18 dicembre 1919.
Zanetti cav. Disma, dal 6 aprile 1920.

I seguenti maggiori sono collocati in aspettativa per infermità emporanee non provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Lace cav. Edoardo, dal 15 novembre 1919.
Pellegrini cav. Nicolò, dal 27 marzo 1920.

I seguenti capitani sono promossi maggiori con anzianità e decorrenza assegni dalle date sottoindicate:

Con anzianità 10 dicembre 1916
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Sepe Angelo.

Con anzianità 1° giugno 1917
e decorrenza assegni dal 1° luglio 1917:

Stampa Mario.

Con anzianità 23 agosto 1917
e decorrenza assegni dal 1° novembre 1917:

Balestrino Americo.

Con anzianità assoluta 23 ottobre 1917
e decorrenza assegni dal 1° settembre 1917:

Morozzo della Rocca conte di Casalborgone Ferdinando.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 17 novembre 1918:

De Paolis Edmondo.

Palazzo Archimede, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 21 ottobre 1919.

Bozzini Arturo, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 10 ottobre 1919.

Fabri Luigi, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio, dal 2 gennaio 1920.

Amighini Giovanni, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 31 ottobre 1919 l'aspettativa di cui sopra è prorogata, dal 29 febbraio 1920, richiamato in servizio, con decorrenza assegni dalla data stessa.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	729267 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Mezzano Giuseppe fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Vicario Rosa fu Giuseppe, vedova di Mezzano Francesco, domiciliato a Castellamonte (Torino) . . . . . . L.	91 —
		Per l'usufrutto: Vicario Rosa fu Giuseppe, vedova di Mezzano Francesco, domiciliata a Castellamonte (Torino) . . . . . . »	
P. N. 5 %	30074	D'Angelo Pietro, Domenico e Virgilio di Felice, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Micigliano (Aquila). »	125 —
Consolidato 5 % (1917)	32660	Sbrocca Federico fu Achille, domiciliato a New York . . . . . »	500 —
3.50 %	727085	Follo Gabriele di Filippo, domiciliato in Avellino. . . . . . . »	70 —
»	612384	Carrera Lorenzo fu Giovanni, domiciliato in Adria (Rovigo) - Vincolata . . . . . . »	77 —
»	686198	Intestata come la precedente - Vincolata . . . . . . »	700 —
»	782381	Carrera Lorenzo fu Giovanni, domiciliato a Rovigo - Vincolata. »	10 50
3,50 % (1902)	11468	Carrera Lorenzo di Giovanni, domiciliato in Alghero (Sassari) - Vincolata . . . . . . »	140 —
5 %	1359244 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Re Emilia, moglie di Serra Giovanni di Giacomo, Angelo, Maria, nubile, Lina, nubile, e Dario fratelli e sorelle fu Luigi, il Dario minore sotto la patria potestà della madre Lambert Giovanna fu Giovanni Battista, vedova di Re Luigi, domiciliati in Genova, tutti quali eredi indivisi del loro padre Re Luigi. . . . . . »	645 —
		Per l'usufrutto: Lambert Giovanna fu Giovanni Battista, vedova di Re Luigi, domiciliata in Genova.	
3,50 %	221697	Ciampi Filippo di Giovanni, domiciliato in Fontanarosa (Avellino). »	210 —
»	368838	Intestata come la precedente . . . . . . »	70 —
»	379777	Intestata come la precedente . . . . . . »	70 —
»	385816	Intestata come la precedente . . . . . . »	175 —
»	386963	Intestata come la precedente - Vincolata . . . . . . »	59 50
»	391589	Intestata come la precedente - Libera . . . . . . »	175 —
»	414805	Intestata come la precedente - Libera . . . . . . »	119 —
»	737317	Ciampi Filippo fu Giovanni, domiciliato a Fontanarosa (Avellino). »	420 —
»	760291	Intestata come la precedente . . . . . . »	140 —
»	200231	Polo Romano fu Luigi, domiciliato in Forni di Sotto (Udine) - Vincolata . . . . . . »	126 —
Consolidato 5 % (1917)	125808	Farabollini Vera ed Enzo fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Vangoni Emma fu Giuseppe, vedova Farabollini, domiciliati in Treia (Macerata) . . . . . . »	450 —
»	91094	Brunelli Edmea fu Giuseppe, nubile, domiciliata a Genova . . . »	1,120 —
3,50 %	712219	Cazzano Angiolina di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a San Remo (Porto Maurizio) . . . . . »	31 50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 % (1917)	44786	Toni Anna fu Ferdinando, moglie di Filosa Vincenzo, domiciliata a Modena . . . L.	55 —
»	116039	Intestata come la precedente . . . »	2885 —
3,50 %	142640	Beneficio Pecchenino in Valprato (Torino) . . . »	17 50
»	214615	Cappellania laicale Pecchenino eretta nella chiesa parrocchiale di San Silverio in Valprato (Torino) . . . »	14 —
»	350273	Cappellania laicale denominata Beneficio Pecchenino in Corsonera di Valprato (Torino). . . »	87 50
»	596273	Beneficio laicale Pecchenino in Valprato (Torino) - Vincolata. . »	1235 50
Consolidato 5 %	100130	Banderati Ugo fu Ivo, minore, sotto la patria potestà della madre Migliorini Fulvia fu Gaetano, vedova di Banderati Ivo, domiciliato a Roma. . . »	380 —

Roma, 28 febbraio 1920. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910 n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1 del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	114284	Oratorio di Sant'Antonio Abate in Piancada di Palazzolo della Stella (Udine) . . . L.	21 —
»	360698	Giacomello Caterina di Gio. Batta, moglie di Liva Francesco, domiciliato a Spilimbergo (Udine) - Vincolata . . . »	10 50
»	740518	Beneficio parrocchiale di Ferrer di Alano di Piave (Belluno) . »	10 50
P. N. 5 0/0	14476	Fabbriceria della parrocchiale di San Pietro di Barbozza (Treviso) . . . »	125 —
3,50 0/0	527967	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Pietro di Barbozza (Treviso) . . . »	15 50

Roma, 1° luglio 1920 *Il direttore generale*: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Ispettorato generale dell'insegnamento industriale

BANDO DI CONCORSO

per i posti di direttore e d'insegnante di aritmetica, geometria e contabilità nella R. scuola popolare operaia per arti e mestieri di Matera.

Sono aperti in Roma, presso il Ministero per l'industria e il commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) i seguenti posti di:

a) direttore con l'obbligo dell'insegnamento della coltura tecnologica e del disegno professionale, con lo stipendio annuo di L. 5500 (1);

b) insegnante di aritmetica, geometria e contabilità con lo stipendio annuo di L. 4.000 (1);

nella R. scuola popolare operaia per arti e mestieri di Matera.

Agli stipendi sopra stabiliti sono aggiunte le indennità caro-viveri di cui ai decreti Luogotenenziale del 14 settembre 1918, numero 1314 e decreto-legge del 3 giugno 1920, n. 737.

La nomina definitiva è subordinata ai risultati di un periodo di esperimento della durata di due anni, durante la quale le persone nominate saranno sottoposte ad almeno due ispezioni. Conseguita la stabilità le persone predette continueranno a percepire gli stipendi sopra stabiliti con diritto a sei aumenti quinquennali di lire 600 ciascuno sino a raggingere gli stipendi massimi per il direttore in L. 9100 e per l'insegnante di aritmetica, geometria e contabilità in L. 7600.

Il personale prescelto avrà l'obbligo, appena ottenuta la stabilità, di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (2).

Il concorso è per esami e per titoli.

Tutti i candidati saranno chiamati ad uno o più esperimenti che potranno consistere in lezioni e in prove pratiche.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno le prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultati sarà data la preferenza al candidato che abbia prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su 100.

I posti verranno conferiti ai candidati riusciti primi nelle rispettive graduatorie, ed in caso di rinunzia dei primi, ai successivi classificati seguendo l'ordine di graduatoria.

I candidati che saranno dichiarati idonei potranno tuttavia, sempre in ordine di graduatoria, essere nominati in altre scuole dello stesso carattere e grado di quella per la quale è aperto l'attuale concorso, purchè ne sia fatta proposta al Consiglio di amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso, e non vi siano domande di trasferimento.

(1) Sono in corso provvedimenti per migliorare le condizioni di carriera del personale delle scuole professionali.

(2) Art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza — Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, della scuola e del Ministero per l'industria e il commercio.

Coloro che intendono prendere parte ai predetti concorsi debbono farne domanda al Ministero dell'industria e del commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) con carta da bollo da L. 2.

Le domande dovranno pervenire al Ministero stesso, non più tardi di due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, ed essere corredate dai documenti seguenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione fisica ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° certificato d'immunità penale:

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° titoli di studio, per il direttore: licenza di un R. Istituto industriale di 3° grado o altri titoli di esercizio professionale che dalla Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione professionale siano ritenuti valevoli per l'ammissione in mancanza del titolo di studio; per l'insegnante di aritmetica, geometria e contabilità: licenza di una scuola normale;

6° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera didattica o di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, dovranno essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, delle pubblicazioni e dei lavori presentati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito dovranno essere presentati al Ministero in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del bando di concorso.

È esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Le domande, una per ciascun concorso, dovranno pervenire in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro i due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e il commercio ed i funzionari dello Stato, nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'Ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti prescritti dovranno pervenire in plico separato dai disegni, dai lavori e dalle pubblicazioni inviate dai concorrenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il presente concorso.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

Le cartelle ed i pacchi contenenti pubblicazioni dovranno portare all'esterno, in modo visibile, il nome e il cognome del concorrente e la indicazione del presente concorso.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà fatta a cura del Ministero, il quale non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire i documenti e le pubblicazioni.

Roma, 15 luglio 1920.

Per il ministro: RUBILLI.

Bando di concorso

per i posti di maestra di laboratorio nella R. Scuola popolare operaia per arti e mestieri di Matera

Sono aperti in Roma, presso il Ministero per l'industria e il commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) i concorsi per i seguenti posti di:

a) maestra del laboratorio di governo e di economia domestica con l'obbligo delle lezioni pratiche e teoriche;

b) maestra del laboratorio di cucito e ricamo;

nella R. Scuola popolare operaia per arti e mestieri di Matera.

Il compenso mensile sarà di L. 250, oltre l'indennità caro-viveri di cui al decreto Luogotenenziale del 14 settembre 1918, n. 1314 e R. decreto 3 giugno 1920.

In base alle disposizioni dell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, le candidate prescelte saranno nominate mediante contratto di lavoro, che potrà essere rinnovato di anno in anno, fino al termine di un sessennio.

Dopo cinque rinnovazioni del contratto e sei anni di effettiva prestazione d'opera nei laboratori della scuola, le candidate prescelte riceveranno un premio pari ad un semestre di salario percepito nell'ultimo anno. Per ulteriori rinnovazioni di contratto di lavoro occorre che le interessate dimostrino di essere state, dopo il sessennio trascorso nella scuola, occupate per almeno un anno presso una ditta industriale di notoria importanza. La prestazione d'opera è stabilita in otto ore giornaliere, esclusi i giorni festivi o riconosciuti tali dal calendario scolastico. Le candidate prescelte avranno diritto, nel periodo delle vacanze estive, ad un congedo di trenta giorni, durante i quali continueranno a percepire i rispettivi compensi.

Le candidate prescelte saranno iscritte alla Cassa di previdenza per tutto il tempo che resteranno in servizio presso la scuola.

In casi di malattie temporanee, regolarmente accertate, le maestre di laboratorio godranno, per i primi sessanta giorni, dell'intero compenso; trascorso il periodo suddetto e sino alla fine dell'anno scolastico (15 ottobre) verrà corrisposta la metà del compenso medesimo.

Il concorso è per esami.

Tutte le concorrenti saranno sottoposte a due prove distinte, una consistenente in una lezione, l'altra nella esecuzione di un lavoro atto a dimostrare la conoscenza dell'arte rispettiva. A parità di merito sarà data la preferenza alle candidate che posseggono la licenza di una scuola professionale o che dimostrano la conoscenza del disegno.

Alle candidate verrà dato avviso per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno le prove.

Coloro che non si presenteranno nei giorni stabiliti per gli esperimenti e coloro che mancheranno ad uno di essi, perderanno ogni diritto. La loro assenza sarà ritenuta come rinunzia al concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per tutte le concorrenti e la classificazione di esse in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun concorrente.

L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su 100.

I posti saranno conferiti alle candidate classificate prime nelle graduatorie ed in caso di rinunzia delle prime alle successive classificate, seguendo l'ordine di graduatoria.

Le candidate che saranno dichiarate idonee, potranno tuttavia, sempre in ordine di graduatoria, essere assunte in servizio in altre scuole professionali dipendenti dal Ministero, purchè ne sia fatta proposta dal Consiglio d'amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e non vi siano domande di trasferimento.

Coloro che intendono prendere parte al concorso, debbono farne domanda al Ministero per l'industria ed il commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale), su carta da bollo di L. 2.

Le domande, una per ciascun concorso, dovranno pervenire in piego raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente bando di concorso.

Alla domanda dovrà essere unito il certificato di nascita, nonchè un cenno riassuntivo della carriera professionale percorsa e della eventuale carriera didattica.

Le concorrenti potranno anche unire tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di lavori e di tavole.

L'ammissione in servizio delle candidate dichiarate idonee è subordinata all'accertamento, da parte del Ministero, dei requisiti di moralità e di sana costituzione fisica.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo delle concorrenti, per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei lavori e dei titoli presentati.

La restituzione dei documenti e dei lavori verrà fatta dal Ministero; questi potrà, tuttavia, invitare le concorrenti a ritirarli o farli ritirare a loro cura e spese.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire le pubblicazioni, i saggi e i disegni presentati.

Roma, 15 luglio 1920.

Per il ministro: RUBILLI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto l'art. 50 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 4 maggio 1920, n. 564, col quale sono stati, fra l'altro, istituiti cinque nuovi posti di direttore capo di divisione della carriera amministrativa del Ministero delle finanze ed uno in quella di ragioneria del Ministero medesimo;

Ritenuto che in dipendenza di normali vacanze verificatesi nel periodo dal 1° dicembre 1919 alla data del presente decreto, si sono resi disponibili altri quattro posti nel grado di direttore capo di divisione amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti due concorsi, uno per nove posti di direttore capo di divisione amministrativo e l'altro per un posto di direttore capo di divisione di ragioneria nel Ministero delle finanze.

Art. 2.

I funzionari, i quali, trovandosi nelle condizioni prescritte, intendono partecipare ai rispettivi concorsi, dovranno far pervenire al Segretariato generale entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta ufficiale*, apposita domanda a corredo della quale dovranno essere uniti od indicati i titoli, lavori e documenti di cui all'art. 52 del succitato decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Roma, 2 luglio 1920.

Il ministro: TEDESCO.

Direttore: LARIO FERRARI. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.